

NOTIZIARIO

n.

14

2026

DECRETO FISCALE 2026 – LE NOVITÀ

Riepilogo delle novità

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO ENTRO IL 10/20 APRILE

Riepilogo della disciplina

I DIVERSI INQUADRAMENTI FISCALI DELL'ATTIVITÀ DI INFLUENCER

Riepilogo della disciplina

TAX CREDIT CINEMA – DOMANDE ENTRO IL 28.04.2026

Riepilogo dell'agevolazione

NOTIZIE FLASH

CALENDARIO DELLA ROTTAMAZIONE: NUOVO SERVIZIO ADER

Il 30 marzo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile un utilissimo servizio di "Calendario delle Rottamazioni" per **consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies**.

In particolare, è possibile accedere alla pagina preposta dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate delle procedure di rottamazione delle cartelle. Lo scadenziario completo è anche utile per sapere se per una data scadenza sono previsti i cinque giorni di tolleranza oppure no.

IPERAMMORTAMENTO 2026: IN ARRIVO A MAGGIO

La maxi-deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026. Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF.

Durante la riunione del 1° aprile è emerso che le regole dovrebbero diventare operative **entro i primi dieci giorni di maggio**. Intanto, il Decreto Fiscale approvato dal Governo il 27 marzo è già in vigore dal 28 marzo e conferma la soppressione della norma che richiedeva che i beni agevolabili fossero prodotti in UE o SEE.

COSTO DEL LAVORO E DEDUCIBILITÀ IRAP: CHIARIMENTI SUL LAVORO ALL'ESTERO

Con la [Risposta a interpello n.95 del 1° aprile](#), l'Agenzia delle Entrate ha replicato ad un quesito sulla base imponibile IRAP.

Una Società chiedeva se, nell'ipotesi in cui la società/datore di lavoro sia un soggetto residente in Italia che non disponga di sedi o di stabili organizzazioni all'estero, il **costo del lavoro** relativo al personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e **impiegato all'estero**, sia o meno deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Visto che la Società non dispone di una stabile organizzazione all'estero, l'intero valore della produzione netta dalla stessa prodotto risulta imponibile in Italia.

L'Agenzia ha chiarito che la Società possa **dedurre** dalla base imponibile dell'IRAP **il costo complessivo del personale dipendente assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato ed**

impiegato all'estero (senza una stabile organizzazione), sempre nel rispetto del principio di inerenza che presidia la determinazione della base imponibile.

DECRETO FISCALE 2026 - LE NOVITÀ

Sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 27.03.2026 è stato pubblicato il c.d. "[Decreto fiscale](#)"¹, in **vigore dal 28.03.2026**. In questa scheda ne analizziamo le principali novità.



DECRETO FISCALE 2026 - LE NOVITÀ	
<p>MODIFICA REGIME IVA REGIME PERMUTATIVO</p> <p>art. 1</p>	<p>Viene variato il presupposto temporale rilevante per l'applicazione delle nuove norme che regolano le operazioni permutative ai fini IVA, ancorando l'applicazione della disciplina alle operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati a partire dal 01.01.2026.</p> <p>Il riferimento non è dunque al momento in cui l'operazione produce i suoi effetti economici, bensì alla data del vincolo negoziale da cui essa trae origine.</p> <p>Particolarmente significativa è la previsione di una clausola di salvaguardia che tutela espressamente i comportamenti adottati prima del 01.01.2026. Tale disposizione si estende anche alle condotte poste in essere nel periodo intermedio compreso tra l'inizio del 2026 e il 28.03.2026², purché conformi alla disciplina previgente.</p> <p>Viene esplicitamente escluso qualsiasi effetto restitutorio o correttivo con riferimento all'imposta già liquidata.</p>
<p>NON CUMULABILITÀ AGEVOLAZIONI NEO-RESIDENTI E IMPATRIATI ANTE E POST MODIFICA</p> <p>art. 2</p>	<p>Si coordina il regime fiscale applicabile ai soggetti c.d. "neo-residenti"³ con quello degli "impatriati". La modifica consiste nell'estensione del riferimento normativo che escludeva il cumulo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'agevolazione per i neo-residenti, ◆ il regime degli impatriati ante modifiche del "Decreto Internazionalizzazione"⁴.

¹ D.L. 38/2026, di cui si riportano nei vari paragrafi della presente CDG gli articoli e i commi di interesse.


² data di entrata in vigore del Decreto in esame.

³ che trasferiscono la propria residenza in Italia beneficiando del regime ex art. 24-bis del Tuir.

⁴ art. 5 del D.Lgs 209/2023.

	 <p>La nuova disposizione si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2027.</p>
<p>RATEIZZAZIONE TASSAZIONE AVVIAMENTO NEGATIVO</p> <p>art. 3</p>	<p>Con specifico riferimento alle operazioni straordinarie aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda, si introduce una disciplina che regola il trattamento fiscale della differenza negativa emergente in tali operazioni, incidendo tanto sul Tuir quanto sulla normativa IRAP.</p> <p>In particolare, viene previsto uno specifico criterio di imputazione temporale per la differenza negativa tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il corrispettivo, ◆ il valore dei beni e dei rapporti giuridici trasferiti, <p>limitatamente alle ipotesi riconducibili a determinate operazioni disciplinate dalla legislazione recente.</p> <p> La disposizione riguarda esclusivamente i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.</p> <p>Entrando nel merito, la componente negativa, nella misura in cui risulti rilevata a conto economico, non concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza, bensì viene ripartita in quote costanti nell'arco di 5 esercizi – comprendendo quello in cui essa emerge e i 4 successivi. Il meccanismo di rateizzazione si pone in discontinuità rispetto al principio generale di immediata rilevanza fiscale delle componenti reddituali, introducendo un criterio di imputazione temporale che mira a diluire gli effetti fiscali nel tempo.</p> <p>Analoga previsione viene introdotta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive⁵: anche in questo caso la differenza negativa rilevata a conto economico concorre alla determinazione del valore della produzione netta secondo un criterio di ripartizione quinquennale.</p>

⁵ mediante l'inserimento di un nuovo comma nell'art. 11 del D.Lgs 446/1997.


	<p>La decorrenza della disposizione è fissata a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.</p>
<p>ESENZIONE PER GLI INTERESSI DA TITOLO OBBLIGAZIONARIO CORRISPOSTI AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI</p> <p>art. 4</p>	<p>La norma prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui redditi di capitale per gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari percepiti dai sistemi di garanzia istituiti ai sensi della disciplina bancaria⁶.</p> <p> Sotto il profilo oggettivo, l'agevolazione riguarda esclusivamente i proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari, con esclusione, quindi, di altre categorie di redditi finanziari.</p> <p>L'esenzione opera con riferimento ai proventi corrisposti a decorrere dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2028.</p>
<p>DIFFERIMENTO APPLICAZIONE CONTRIBUTO COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE PER GLI ADEMPIMENTI DOGANALI RELATIVI ALLE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE PROVENIENTI DA PAESI TERZI</p> <p>art. 5</p>	<p>Il contributo previsto in relazione alle spedizioni di beni di modico valore provenienti da Paesi terzi⁷, non trova applicazione con riferimento alle spedizioni di beni importati anteriormente al 01.07.2026.</p> <p>Ne deriva che tutte le operazioni perfezionate prima di tale data restano escluse dall'ambito applicativo della nuova misura.</p>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITENUTE SU PROVVIGIONI</p> <p>art. 6</p>	<p>Si differisce l'entrata in vigore dell'abolizione della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale, dal 01.03.2026 al 01.05.2026. Pertanto, fino all'inizio del mese di maggio, sarà necessario pagare una ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ commissione; ◆ agenzia; ◆ mediazione; ◆ rappresentanza di commercio;

⁶ con deroga espressa al regime ordinario previsto dal D.Lgs 239/1996, che assoggetta tali proventi a imposizione mediante un prelievo sostitutivo generalmente applicato alla fonte.

⁷ art. 1, comma 126 della Legge 199/2025.

	<p>◆ procacciamento di affari; per i seguenti soggetti⁸:</p> <table border="1" data-bbox="616 515 1264 725"> <tr> <td data-bbox="616 515 1264 573" style="text-align: center;">agenzie di viaggio e turismo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 573 1264 622" style="text-align: center;">agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 622 1264 725" style="text-align: center;">agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente</td> </tr> </table>	agenzie di viaggio e turismo	agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei	agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente
agenzie di viaggio e turismo				
agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei				
agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente				
<p>MODIFICHE IPER-AMMORTAMENTO</p> <p>art. 7</p>	<p>Con riferimento alla disciplina del re-introdotta "iper-ammortamento" per gli investimenti effettuati a partire dal 01.01.2026, viene eliminato il riferimento ai beni prodotti all'interno dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, venendo meno il vincolo geografico.</p> <p>Stando alla nuova formulazione, si consente di includere nel novero dei beni agevolabili anche quelli provenienti da Paesi terzi, con un conseguente ampliamento della platea delle operazioni rilevanti.</p>			
<p>CREDITO D'IMPOSTA 35% PER ESCLUSI AGEVOLAZIONI 5.0</p> <p>art. 8</p>	<p>Per sostenere gli investimenti innovativi delle imprese, il "Decreto fiscale" introduce un nuovo credito d'imposta destinato alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che avevano già avviato il percorso per accedere agli incentivi, ◆ ma che non hanno potuto beneficiarne per esaurimento delle risorse disponibili. <p>Il meccanismo originario prevedeva la presentazione di comunicazioni preventive per la prenotazione del credito, sulla base di una procedura che subordinava il riconoscimento del beneficio alla disponibilità finanziaria: l'annuncio dell'esaurimento dei fondi, avvenuto nel corso del 2025, aveva, però, determinato una situazione di incertezza per numerosi operatori. Le comunicazioni inviate sono rimaste valide, purché complete e corrette sotto il profilo documentale, e collocate in un ordine cronologico rilevante ai fini di eventuali futuri scorrimenti.</p> <p>Il nuovo credito d'imposta si rivolge proprio a queste imprese, riconoscendo un beneficio nel 2026 a condizione che gli investimenti</p>			

⁸ apportando peraltro modifiche di contenuto identico all'art. 39, comma 5 del già citato D.Lgs 33/2025, che sostituirà (tra le altre) le disposizioni del citato art. 25-bis, comma 1.

	<p>programmati risultino conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento.</p> <p> Sotto il profilo quantitativo, il credito è determinato in misura pari al 35% dell'importo originariamente richiesto, con un incremento legato alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.</p> <p>Dal punto di vista operativo l'agevolazione potrà essere utilizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esclusivamente in compensazione "orizzontale", tramite modello F24; ◆ entro il 2026 decorsi 5 giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile; ◆ senza essere soggetto ai limiti ordinari previsti dalla legge. <p>Ulteriore elemento di favore è rappresentato dalla neutralità fiscale del credito, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.</p>
<p>SOGLIE ESENZIONE RITENUTA SU PREMI ATLETI DILETTANTI</p> <p>art. 9</p>	<p>Si introduce un regime temporaneo di favore in materia di ritenute alla fonte applicabili alle somme corrisposte nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica. In particolare, viene previsto che, dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2026 – le somme erogate agli atleti dilettanti non sono soggette a ritenuta alla fonte⁹, a condizione che l'importo complessivo attribuito dal medesimo sostituto d'imposta allo stesso percettore non superi la soglia di 300 euro.</p> <p>Attenzione che, in caso di superamento del citato limite, l'intero ammontare delle somme erogate viene assoggettato a ritenuta.</p>
<p>MODIFICHE IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA E DI RICONSEGNA ANTICIPATA DEI</p>	<p>In materia di riscossione ante e post "Testo Unico", si introduce la regolamentazione della c.d. "riconsegna anticipata" dei carichi affidati all'agente della riscossione, con specifico riferimento ad una particolare categoria¹⁰ riconducibile a posizioni caratterizzate da una ridotta probabilità di recupero o comunque da criticità nella fase esecutiva, per le quali il</p>

⁹ ex art. 36, comma 6-quater del D.Lgs 36/2021.

¹⁰ di cui alla lettera b) del comma 3 delle norme richiamate, ossia i carichi che stanno tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico.

<p>CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</p> <p>art. 10</p>	<p>legislatore prevede un meccanismo di restituzione anticipata all'ente creditore.</p> <p>La novità introdotta riguarda il termine entro il quale tale richiesta di riconsegna può essere formulata: viene stabilito che, qualora siano trascorsi 24 mesi dalla presa in carico da parte dell'agente della riscossione, la richiesta debba essere effettuata entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo previsto dalla normativa di riferimento.</p>
<p>RIPRISTINO REGIME ESCLUSIONE DIVIDENDI E PEX</p> <p>art. 11</p>	<p>Nel regime fiscale dei redditi derivanti da partecipazioni, viene meno il sistema di condizioni che subordinava l'accesso ai principali regimi agevolativi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'esclusione parziale dei dividendi dal reddito d'impresa, ◆ l'applicazione della participation exemption (PEX), <p>al rispetto di soglie minime di partecipazione o di valore dell'investimento.</p> <p>Il "Decreto fiscale" elimina integralmente tali vincoli, con effetto dal 01.01.2026, determinando una sostanziale neutralizzazione delle limitazioni introdotte solo pochi mesi prima.</p> <p>La portata retroattiva della modifica comporta che le condizioni precedentemente previste non trovino più applicazione sin dall'origine, con conseguente riallineamento del sistema ai principi tradizionali che prescindevano da requisiti dimensionali della partecipazione.</p>
<p>IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI INTESTATI A SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE</p> <p>art. 12</p>	<p>Si interviene in maniera mirata sulla misura dell'imposta di bollo applicabile a specifiche categorie di documenti, variando gli importi previsti in due distinti ambiti normativi, sempre ante e post "Testo Unico"¹¹. Viene, infatti, modificata la misura dell'imposta di bollo sui conti correnti riferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche, che passa da euro 100 a euro 118.</p>

¹¹ da un lato l'art. 13, comma 2-bis, lettera b) della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 642/1972 e, dall'altro, la disciplina più recente contenuta nell'art. 9, comma 3, lettera b) della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti – D.Lgs 123/2025.

COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO ENTRO IL 10/20 APRILE

Entro il prossimo **10 aprile** per i soggetti mensili e **20 aprile** per i soggetti trimestrali, i commercianti al minuto, i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio e turismo sono tenuti alla presentazione telematica della comunicazione per le operazioni effettuate nel 2025 nei confronti di cittadini extra-UE, non residenti in Italia, con pagamento in contanti di importo compreso tra euro 1.000 e euro 14.999,99.

COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO ENTRO IL 10/20 APRILE

PREMESSA

L'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 16/2012 ha introdotto una **deroga al limite dell'uso del contante**, a favore degli **acquisti effettuati in esercizi e negozi legati al turismo**, da parte di **cittadini di Paesi al di fuori della Ue** e dello spazio economico europeo. Si tratta, in particolare, delle cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate:

da **commercianti al minuto e soggetti assimilati** ex art. 22 del D.P.R. 633/1972 (ad esempio, alberghi, ristoranti, eccetera), per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura

da **agenzie di viaggio e turismo** ex art. 74-ter del D.P.R. 633/1972 che effettuano operazioni per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e servizi connessi

nei confronti di **persone fisiche**:

- ◆ di cittadinanza **diversa da quella italiana**, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE;
- ◆ **non residenti in Italia**.



In base al comma 2-bis dell'art. 3 del D.L. 16/2012 il **limite "minimo"** al superamento del quale scatta l'**obbligo** di **inviare** la **comunicazione** in esame è **pari a euro 1.000**.

Ricordiamo che il **limite** per il **trasferimento di denaro contante**¹²:

- ◆ era pari ad **euro 1.999,99**, a decorrere **dal 01.07.2020** e **fino al 31.12.2022**,
- ◆ **dal 01.01.2023** la **soglia** è stata **augmentata** ad **euro 4.999,99**.

¹² ex art. 49 del D.Lgs 231/2007.

Dal **01.01.2026**, la "[Legge di Bilancio 2026](#)"¹³ ha **eliminato** tale **incongruenza**, in quanto ha **aumentato** il predetto **limite "minimo"** da euro 1.000 **a 5.000**; ciò però vale per l'appunto dal 01.01.2026, quindi in relazione alle **comunicazioni da fare nel 2027**.

Per il **2025** – importi da comunicare nel 2026 – il **limite minimo rimane pari a euro 1.000**, mentre il **limite massimo è fissato a euro 15.000**.

Per poter usufruire della deroga, gli **esercenti devono**:

1	inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate , esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l'apposito modello
2	acquisire dal cliente: <ul style="list-style-type: none"> ◆ fotocopia del passaporto; ◆ autocertificazione attestante la cittadinanza – in particolare il cliente non deve essere cittadino italiano, comunitario o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – oppure la residenza (non italiana)
3	depositare in banca sul proprio c/c, il primo giorno feriale successivo all'operazione, le somme incassate e consegnare al cliente copia della ricevuta della comunicazione preventivamente inviata all'Agenzia delle Entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale disciplina
4	inviare un' apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le operazioni di importo unitario pari o superiori a 1.000 euro e fino all'importo limite di 15.000 euro

**LA
COMUNICAZIONE
DELLE OPERAZIONI
LEGATE AL
TURISMO 2025**

Entrando maggiormente nello specifico, le **operazioni in contanti legate al turismo di importo**:

- ◆ **pari o superiori a 1.000 euro,**
- ◆ **inferiori a 15.000 euro,**

devono essere **comunicate** all'Agenzia delle Entrate utilizzando il **quadro TU** del [modello di comunicazione polivalente](#).

A livello di **tempistiche** tali comunicazioni vanno trasmesse:

- ◆ **entro il 10 aprile dell'anno successivo** per i contribuenti **mensili**,

¹³ art. 1, comma 437 della Legge 199/2025.

- ◆ **entro il 20 aprile dell'anno successivo** per i contribuenti **trimestrali**.

Alla luce di quanto previsto dal citato provvedimento n.94908/2013, con riferimento alle **operazioni del 2025**, la **comunicazione** deve essere **inviata** entro:

COMUNICAZIONE OPERAZIONI TURISMO RELATIVE AL 2025		
DI IMPORTO ≥ 1.000 e < 15.000 EURO		
entro	10.04.2026	per i soggetti mensili
	20.04.2026	per i soggetti trimestrali

Per individuare il **termine di presentazione** va fatto riferimento alla **periodicità di liquidazione IVA**, che va, però, riferita **all'anno di invio della comunicazione** (in questo caso **2026**).


Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello, è necessario in particolare:

- ◆ **barrare la casella "Operazioni legate al turismo – Art 3 comma 2 bis DL 16/2012"** contenuta nel Frontespizio;

The image shows a portion of a tax form's front page. At the top, there are fields for 'Anno di riferimento' and 'Mese o trimestre di riferimento'. Below these are sections for 'TIPO DI COMUNICAZIONE' and 'FORMATO COMUNICAZIONE'. The main section is 'QUADRI COMPILATI', which includes various categories of operations with checkboxes. The checkbox for 'Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012' is marked with a large 'X'. Other categories include 'Operazioni documentate da fatture emesse in forma aggregata', 'Operazioni senza fatture emesse in forma aggregata', 'Operazioni con paesi Black List', 'Fatture emesse Documenti respinguti', 'Fatture emesse Documenti respinguti', 'Note di variazioni ricevute', 'Operazioni senza fatture', and 'Altri quadri'.

- ◆ **compilare il quadro TU** (obbligatoriamente in forma analitica), indicando i dati anagrafici dei singoli clienti e delle relative operazioni.

DATI ANAGRAFICI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ cognome; ◆ nome; ◆ data di nascita; ◆ Comune/Stato estero di nascita; ◆ provincia (va indicato "EE" se estero); ◆ città estera di residenza; ◆ codice Stato estero (a tal fine va fatto riferimento all'elenco degli Stati contenuto nelle istruzioni del mod. REDDITI PF). <p>L'indicazione dell'indirizzo estero è facoltativa</p>
DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE	<p>Con riferimento alle fatture emesse va riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ data di emissione/registrazione della fattura (è necessario indicare almeno una delle 2 date); ◆ numero fattura; ◆ imponibile; ◆ imposta.

		Con riferimento agli altri documenti emessi – scontrino o ricevuta fiscale – va riportato: <ul style="list-style-type: none">◆ data di emissione del documento;◆ importo dell'operazione
SANZIONI	Non sono previste specifiche sanzioni in caso di omessa/errata compilazione del quadro TU : si ritiene pertanto che trovi applicazione la penalità da euro 250 ad euro 2.000 ¹⁴ .  È, comunque, possibile avvalersi del ravvedimento operoso o della definizione agevolata delle sanzioni (in caso di irrogazione delle sanzioni).	

¹⁴ ex art. 11 del D.Lgs 471/1997.

I DIVERSI INQUADRAMENTI FISCALI DELL'ATTIVITÀ DI INFLUENCER

La **pluralità** delle **attività** svolte dalla figura dell'influencer rende **complessa** l'**individuazione** di un'unica **qualificazione reddituale**: a seconda delle **modalità operative**, i compensi possono configurarsi come **redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa**, mentre le **prestazioni episodiche** prive di abitualità rientrano nei **redditi diversi**.

Dal 2025 l'introduzione del **nuovo codice ATECO** dedicato agli **influencer** contribuisce a delineare con **maggiore precisione** il loro perimetro professionale e la relativa **disciplina fiscale**.

I DIVERSI INQUADRAMENTI FISCALI DELL'ATTIVITÀ DI INFLUENCER

PREMESSA

Negli ultimi anni, la figura dell'**influencer** si è affermata come una delle **realtà** più **dinamiche** dell'**economia digitale**. Con questo termine si identificano soggetti, spesso attivi su **piattaforme** (come **Instagram, TikTok, YouTube** o **Twitch**) in grado di **orientare comportamenti, preferenze e decisioni d'acquisto**.




Proprio la **varietà** delle **collaborazioni** e delle modalità operative rende **complesso definire un regime fiscale unico** per gli **influencer**. I compensi percepiti, infatti, possono essere inquadrati in categorie reddituali differenti a seconda della **natura** del **rapporto instaurato** e dell'**organizzazione** dell'**attività svolta**.

In particolare, i proventi possono essere tassati **come redditi da lavoro dipendente** quando l'influencer opera all'interno di un rapporto di subordinazione, spesso con società editoriali, agenzie di comunicazione o aziende che ne gestiscono in modo diretto attività, orari, contenuti e strumenti di lavoro. In queste ipotesi, la prestazione assume **carattere continuativo e inserito nell'altrui struttura organizzativa**, con applicazione delle regole fiscali e contributive proprie del **lavoro subordinato**.

Possono, invece, costituire **redditi da lavoro autonomo o redditi d'impresa** quando l'influencer esercita la propria **attività in maniera abituale, professionale e organizzata**, assumendosi il **rischio economico** della prestazione. È il caso della maggior parte dei content creator che operano con partita IVA, stabiliscono compensi liberamente concordati, gestiscono


autonomamente i propri canali e collaborano con diverse aziende, anche mediante contratti di sponsorizzazione, product placement, affiliazioni o servizi di digital content creation. In questa categoria rientrano anche le **forme di remunerazione non monetaria**, come beni e servizi ottenuti in modalità **barter**, che rappresentano comunque compensi fiscalmente rilevanti.

Infine, i proventi possono essere qualificati come **redditi diversi** quando l'attività è svolta **in modo occasionale**, senza abitualità né organizzazione professionale. Ciò può riguardare soggetti che collaborano sporadicamente con un brand, partecipano a singole campagne promozionali o ricevono compensi saltuari non riconducibili a un'attività continuativa. In tali casi l'**assenza** dei **requisiti tipici** della **professionalità** esclude l'inquadramento nel lavoro autonomo, con conseguente applicazione delle **regole fiscali** specifiche dei **redditi diversi**.



È importante sottolineare che negli ultimi anni la figura dell'influencer ha attraversato un processo di **crescente professionalizzazione**.

Tale evoluzione non è passata inosservata nemmeno al legislatore e agli organismi di classificazione economica: infatti **nell'aggiornamento ATECO 2025**

	<p>è stato introdotto un codice specifico dedicato agli influencer.</p>
<p>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</p>	<p>L'attività dell'influencer rientra nella categoria dei redditi da lavoro dipendente quando viene svolta all'interno di un vero e proprio rapporto di subordinazione, così come disciplinato dall'art. 49 del TUIR, secondo cui:</p> <div data-bbox="414 622 1423 855" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.</i></p> </div> <p>Ciò significa che l'influencer non opera in piena autonomia, bensì all'interno dell'organizzazione del datore di lavoro, che ne determina tempi, modalità operative, contenuti da produrre e strumenti necessari allo svolgimento della prestazione.</p> <p>A completamento, l'art. 51 del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da:</p> <div data-bbox="414 1191 1423 1339" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.</i></p> </div> <p> Questo implica che non solo le somme di denaro, ma anche i compensi in natura (come prodotti ricevuti, servizi, beni strumentali) concorrono a formare il reddito imponibile.</p> <p>Il rapporto di lavoro subordinato può riguardare, ad esempio, le seguenti figure professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ influencer assunti da agenzie di comunicazione o media company che producono contenuti per conto terzi; ◆ content creator che lavorano stabilmente all'interno di una società editrice o di un network di produzione digitale; ◆ figure che operano all'interno del dipartimento marketing di un'azienda,

contribuendo alla creazione di materiale social, campagne digitali, format video, stories, reel eccetera;

- ◆ **ambassador** aziendali assunti come dipendenti, che producono contenuti seguendo un piano editoriale definito dal datore di lavoro.

Per qualificare l'attività dell'influencer come **lavoro dipendente** è necessario che emergano i tratti tipici della subordinazione, ossia **l'inserimento stabile nella struttura organizzativa** del datore di lavoro e **l'assoggettamento al suo potere direttivo**.

Un primo elemento è rappresentato dal **potere direttivo e organizzativo dell'azienda**. Quando è il datore di lavoro a stabilire quali contenuti produrre, come impostarli, quali messaggi veicolare, su quali piattaforme pubblicarli e con quali tempistiche, l'influencer non opera come professionista autonomo ma come parte integrante di un progetto editoriale definito dall'impresa.

Accanto al potere direttivo, assume rilievo anche la **presenza di un orario di lavoro**, pur con eventuali **margini di flessibilità**. Se l'influencer è tenuto a rispettare fasce orarie, partecipare a riunioni interne, presenziare a shooting organizzati dall'azienda o coordinarsi quotidianamente con il team marketing, la relazione lavorativa presenta i caratteri della continuità e della dipendenza funzionale.

Ulteriore indice di subordinazione è **l'utilizzo degli strumenti di lavoro forniti dall'azienda**. Quando l'influencer usa attrezzatura fotografica e video messa a disposizione dal datore di lavoro, accede ai canali social dell'impresa, oppure gestisce campagne e budget decisi dall'azienda, la sua attività si colloca all'interno dell'apparato organizzativo dell'impresa e non come prestazione autonoma.

Infine, è caratteristico del lavoro dipendente il fatto che l'influencer percepisca una **retribuzione fissa e periodica**, indipendente dal numero di contenuti prodotti o dalle singole collaborazioni. Lo **stipendio mensile**, definito dal contratto di lavoro, rappresenta la remunerazione della disponibilità del lavoratore e della sua **partecipazione continuativa all'attività aziendale**.

Con la [circolare n. 44 del 19.02.2025](#), l'INPS ha cercato di fornire alcune **indicazioni** per individuare in modo corretto l'**inquadramento** dei soggetti che svolgono l'**attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali**. In questo quadro, **anche testimonial, influencer e content creator rientrano nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo FPLS** quando svolgono **attività riconducibili alle categorie del Fondo**, come la produzione di contenuti audiovisivi con finalità pubblicitarie. In tali casi, il **committente** deve **adempiere** agli **obblighi tipici** dei **lavoratori dello spettacolo**, fra i quali è possibile segnalare:

a)	certificato di agibilità
b)	comunicazioni UNILAV
c)	flussi UniEmens
d)	certificazione dei contributi ¹⁵

Infine, i compensi derivanti dallo **sfruttamento economico dei diritti d'autore e d'immagine** sono esclusi dall'imponibile contributivo **fino al 40%**, purché contrattualmente previsti.

I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

L'attività dell'influencer rientra nella categoria dei **redditi di lavoro autonomo** quando viene svolta in modo **abituale, professionale e organizzato, senza vincoli di subordinazione**. In questo caso l'influencer agisce come un vero e proprio libero professionista, stabilendo in autonomia tempi, modalità operative e tariffe, assumendosi il rischio economico dell'attività.

L'inquadramento fiscale si fonda sull'**art. 53 del TUIR**. In sintesi, la professione di influencer rientra nel lavoro autonomo se è caratterizzata dai seguenti connotati fondamentali:

- ◆ **professionalità;**
- ◆ **abitualità;**
- ◆ **non esclusività;**
- ◆ **natura non commerciale.**

Questa definizione si adatta perfettamente al modello operativo della maggior parte degli influencer.

¹⁵ [art. 1](#) comma 15-quinquies del D.Lgs 182/1997.

Un primo elemento caratterizzante del lavoro autonomo è dunque l'**autonomia decisionale e creativa**, in quanto l'influencer sceglie quali progetti accettare, pianifica il proprio calendario editoriale, definisce lo stile comunicativo e gestisce le piattaforme in modo indipendente.

Ulteriore elemento è la **pluralità dei committenti** che rappresenta un indice tipico della professione autonoma. L'influencer, infatti, intrattiene rapporti con più aziende nello stesso periodo (moda, food, tech, travel), senza vincoli di esclusività e senza essere inserito stabilmente nell'organizzazione di un solo soggetto.

A ciò si aggiunge l'esistenza di una **organizzazione personale di mezzi**, anche minima, funzionale allo svolgimento dell'attività come, ad esempio, attrezzature fotografiche e video, software di editing, consulenti per il marketing, gestione dei profili social, utilizzo di agenzie di management, strumenti analitici e piattaforme professionali.

Dal punto di vista remunerativo, è caratteristico del lavoro autonomo che i compensi siano **determinati per singola prestazione o progetto** come, ad esempio, campagne pubblicitarie, shooting, uscite social, video dedicati, presenze a eventi o format editoriali. Non vi è una retribuzione fissa, ma **compensi variabili** legati al contenuto creato o alla visibilità offerta. Rientrano nei redditi di lavoro autonomo anche i **compensi in natura**, molto diffusi nel settore, cioè beni o servizi ricevuti come corrispettivo (c.d. **barter**).



A partire **dal 01.01.2025**, inoltre, l'attività degli influencer ha ricevuto un riconoscimento ufficiale anche sotto il **profilo statistico-fiscale**, infatti, è stato introdotto il nuovo codice **ATECO 73.11.03 – “Attività di influencer marketing”**.

I REDDITI D'IMPRESA

Quando l'attività dell'influencer è **organizzata in forma imprenditoriale**, i redditi percepiti rientrano nei redditi d'impresa¹⁶. Ciò avviene quando vi è **abitualità, continuità e organizzazione dei mezzi**, con obiettivo di produzione di reddito strutturato. L'attività deve essere **continuativa, organizzata e professionale, con gestione autonoma** dei contenuti, pianificazione delle campagne ed

¹⁶ artt. 55 e 56 del TUIR.

eventuale collaborazione con un team di supporto.

Un caso tipico di attività imprenditoriale è quello dell'influencer che opera anche come **agente di commercio digitale**. In questa configurazione, l'influencer promuove prodotti o servizi di terzi, percependo **provvigioni sulle vendite** generate attraverso link affiliati (coupon o codici sconto) o campagne sponsorizzate.

Dal punto di vista fiscale, l'influencer-imprenditore deve:

a)	Aprire la partita IVA e adottare il regime fiscale più appropriato (forfettario o ordinario, a seconda dei ricavi e delle caratteristiche dell'attività)
b)	Iscriversi alla Camera di Commercio come impresa
c)	Fatturare regolarmente le sponsorizzazioni, le provvigioni e le vendite di prodotti, con eventuale addebito IVA quando dovuto
d)	Dedurre i costi sostenuti per l'attività, inclusi strumenti professionali, collaboratori, software e spese di marketing
e)	Versare i contributi previdenziali , alla Gestione Commercianti INPS e, se assume le vesti di agente di commercio digitale, anche all'ENARSARCO con versamento dei contributi sulle provvigioni percepite, garantendo sia la pensione generale che quella complementare per gli agenti di commercio

REDDITI DIVERSI

Quando l'attività di un influencer **non** presenta i requisiti di continuità, organizzazione e professionalità tipici del lavoro autonomo¹⁷, e non rientra in un rapporto di lavoro subordinato¹⁸, i compensi percepiti possono essere classificati come **redditi diversi**, secondo quanto previsto dall'**art. 67 del TUIR**. Secondo la normativa, costituiscono redditi diversi quei proventi derivanti da attività economiche **non esercitate abitualmente**, ossia svolte in modo **episodico, saltuario o occasionale**.

Questa categoria rappresenta, di fatto, una "**residuale**" per prestazioni che non raggiungono la struttura e la continuità tipica del lavoro autonomo o subordinato.

¹⁷ art. 53 del TUIR

¹⁸ artt. 49 e 51 del TUIR

Un altro elemento caratteristico dei redditi diversi è **l'assenza di subordinazione**; infatti, l'influencer non riceve direttive dettagliate sul contenuto, non deve rispettare orari prefissati e non è inserito nell'organizzazione del committente.

Il compenso **non è fisso né mensile**, ma determinato per la singola prestazione, **senza continuità** o obblighi ulteriori nei confronti dell'azienda.



Dal punto di vista **operativo**, i compensi occasionali non richiedono l'apertura della Partita IVA, ma per **documentare** la **prestazione** si utilizza una **ricevuta per prestazione occasionale**, indicante i dati fiscali del prestatore e del committente, la descrizione della prestazione e l'importo lordo corrisposto.

È importante, inoltre, sottolineare che il D.L. 146/2021 ha introdotto anche l'obbligo di **comunicazione preventiva all'Ispettorato territoriale del lavoro** per l'utilizzo di prestazione di lavoro autonomo occasionale per i committenti che operano come imprenditori.

Inoltre, se il committente è un sostituto d'imposta, si applica una **ritenuta d'acconto del 20%**¹⁹ che dovrà essere versata **entro il 16 del mese successivo** a quello di pagamento del corrispettivo.

Il soggetto deve versare i contributi previdenziali se il **compenso annuale supera 5.000 euro** e, in tal caso, è necessario effettuare l'iscrizione alla **Gestione Separata INPS**.

¹⁹ ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973.



TAX CREDIT CINEMA – DOMANDE ENTRO IL 28.04.2026

Il tax credit cinema è un'agevolazione che permette alle imprese di sale cinematografiche di recuperare parte delle spese sostenute per lavori e ammodernamenti.

Il beneficio si ottiene presentando domanda online, per il 2026 **dal 24 marzo al 28 aprile**, fino a esaurimento delle risorse. Le richieste vengono esaminate in ordine cronologico e devono rispettare specifici requisiti previsti dalla normativa.

Di seguito, riepiloghiamo l'agevolazione.

TAX CREDIT CINEMA – DOMANDE ENTRO IL 28.04.2026					
PREMESSA	<p>Il tax credit cinema è un credito d'imposta riconosciuto alle imprese del settore cinematografico, in particolare agli esercenti di sale, con l'obiettivo di incentivare gli investimenti e sostenere il comparto.</p> <p>In concreto, permette di recuperare una parte delle spese sostenute per interventi come la costruzione, la ristrutturazione o l'ammodernamento delle sale cinematografiche, sotto forma di riduzione delle imposte dovute.</p> <p>Si tratta, quindi, di un'agevolazione fiscale che non eroga denaro diretto, ma consente un risparmio sulle tasse, favorendo il miglioramento delle strutture e la qualità dell'offerta culturale.</p>				
INVESTIMENTI	<p>Il tax credit è riconosciuto per gli investimenti realizzati dalle imprese dell'esercizio cinematografico, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i lavori risultino conclusi entro il 31 dicembre 2024 ◆ il loro avvio non sia anteriore al 1° ottobre 2022. <p>Rientrano nella misura gli interventi sulle sale cinematografiche relativi:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INTERVENTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">alla realizzazione di nuove sale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">al ripristino di sale chiuse o dismesse</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">alla ristrutturazione di sale esistenti con aumento del numero di schermi</td> </tr> </tbody> </table>	INTERVENTI	alla realizzazione di nuove sale	al ripristino di sale chiuse o dismesse	alla ristrutturazione di sale esistenti con aumento del numero di schermi
INTERVENTI					
alla realizzazione di nuove sale					
al ripristino di sale chiuse o dismesse					
alla ristrutturazione di sale esistenti con aumento del numero di schermi					

	<p>all'adeguamento strutturale e al rinnovo degli impianti.</p> <p>Il plafond disponibile per questa linea di intervento è pari a 25 milioni di euro, elemento che rende particolarmente importante la tempestività nella presentazione dell'istanza.</p>
<p>TERMINI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE</p>	<p>Il Decreto Direttoriale n.577 del 17 marzo 2026 stabilisce che le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica DGCOL, a partire dalle ore 12:00 del 24 marzo 2026 e fino alle ore 23:59 del 28 aprile 2026. Si tratta della sessione riferita agli investimenti delle imprese dell'esercizio cinematografico conclusi entro il 31 dicembre 2024.</p> <div data-bbox="497 1003 1385 1155" style="text-align: center;">  </div> <p> Il provvedimento precisa che le richieste vengono istruite in ordine cronologico e che, una volta esaurite le risorse disponibili, il sistema verrà disattivato automaticamente, con avviso pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e audiovisivo.</p> <p>Si ricorda che per poter accedere alla richiesta di riconoscimenti o contributi è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ attivare un account sulla piattaforma DGCOL; ◆ registrare l'anagrafica del soggetto richiedente. <p>In ogni caso, ai fini dell'accesso a tutti i procedimenti previsti dalla Legge n. 220/2016, è necessario possedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un indirizzo di PEC; ◆ un dispositivo per l'apposizione della firma digitale

All'interno della sezione "Crea nuova domanda" della piattaforma DGCOL è possibile visualizzare tutti i bandi attivi.

DOCUMENTI UTILI

[VADEMECUM ANAGRAFICA SALA CINEMATOGRAFICA \(03/2026\) \(PDF\)](#)

Attenzione va prestata al fatto che:

- ◆ un aspetto decisivo, espressamente previsto dal decreto, riguarda **l'obbligo di allegare, a pena di inammissibilità, il contratto assicurativo** a copertura dei danni ai beni dell'impresa causati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale,
- ◆ prima della compilazione dell'istanza, è necessario procedere all'**aggiornamento e all'invio dell'anagrafica sale**,
- ◆ resta fermo il principio per cui può essere presentata **una sola domanda per la medesima sala cinematografica**.

ASSEGNAZIONE

La Direzione generale Cinema e audiovisivo esamina le richieste **in ordine cronologico**, verificando:

- ◆ la completezza della domanda,
- ◆ la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa,
- ◆ la concreta disponibilità delle risorse.



Solo in presenza di tali condizioni il credito d'imposta viene riconosciuto e le relative somme vengono prenotate.

	<p>Il decreto chiarisce che il beneficio è concesso nei limiti delle risorse effettivamente disponibili: ciò significa che le domande presentate dopo l'esaurimento del plafond non potranno essere accolte.</p>
OBBLIGHI IN CAPO ALLE IMPRESE	<p>Sul piano degli obblighi successivi, le imprese beneficiarie devono garantire, per tre anni dalla data della richiesta del beneficio, una quota minima di programmazione di film italiani o di altri Paesi dello Spazio economico europeo, pari almeno al 20% della programmazione annuale, percentuale ridotta al 15% per le sale con non più di due schermi.</p> <p>L'Amministrazione, inoltre, può richiedere in ogni momento ulteriore documentazione utile a verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità.</p>

Giuseppe Iannibelli